



**PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CABINA SILENTE PER
AUDIOMETRIA DESTINATA ALLA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA MONZA**

CAPITOLATO SPECIALE

- **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 50/2016: Ing. Domenico Fava
- **CIG Codice Identificativo Gara**: 7930039B31
- **Atti**: 1345/AD/2019

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2a, del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto la fornitura di:

N.1 CABINA SILENTE PER AUDIOMETRIA

€ 12.200,00 (IVA ESCLUSA)

Destinata alla S.C. Otorinolaringoiatria MONZA

La Ditta partecipante dovrà tenere conto, a tutti gli effetti, dell'ubicazione e delle caratteristiche dei luoghi in cui dovrà essere consegnata e installata l'apparecchiatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI E NECESSARIE

Le apparecchiature fornite dovranno rispondere perfettamente ai requisiti stabiliti da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, gara dovranno, pena l'esclusione, essere rigorosamente nuove e avere le caratteristiche minimali e necessarie elencate nei successivi paragrafi.

1.1 Requisiti tecnici

Le apparecchiature offerte dovranno possedere il marchio **CE rilasciato secondo la Direttiva dispositivi medici 2007/47/CE**. La relativa certificazione di conformità, firmata dal titolare della Ditta fornitrice o del legale rappresentante, dovrà riportare l'indicazione delle norme tecniche che sono state applicate per ottemperare alla suddetta Direttiva.

1.2 Caratteristiche e specifiche tecniche minimali richieste

Caratteristiche strutturali

- Pannelli modulari ad elevato isolamento acustico e basso riverbero (verso l'interno della cabina)



- Struttura portante e pannellatura esterna preferibilmente in alluminio verniciato
- Facilità di pulizia e di igienizzazione, compatibile con prodotti di pulizia e disinfettanti di uso comune (esclusi solventi)
- Materiali ignifughi autoestinguenti a bassissima emissione di gas tossici, conformi a quanto prescritto dal Decreto ministeriale 15 Marzo 2015 del Ministero degli Interni “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”
- Dimensioni esterne non superiori a m 1,30 x 1,30 altezza massima (compresi eventuali ingombri di ventilazione montati sul top) compatibile con locali di altezza m 2,40
- Porta a chiusura magnetica con maniglia esterna e maniglia interna antipanico, preferibilmente reversibile (facilmente modificabile anche successivamente alla installazione) passaggio utile di almeno cm 80
- Basamento interno con riduzione delle vibrazioni, finitura antiscivolo con rampa per accesso facilitato
- Finestra con vetro antisfondamento di dimensioni indicative h 70x l 90 cm
- Ripiano esterno, dimensioni indicative 100 x 50 cm, per il supporto della strumentazione – con spigoli arrotondati e piano superiore in laminato plastico o similare
- Alimentazione della cabina 220/240V monofase + terra
- impianto di ventilazione silenzioso e con trappola acustica
- impianto di illuminazione interna a basso consumo energetico con illuminazione di emergenza
- Comandi di illuminazione e ventilazione indipendenti
- n° 2 prese elettriche interne tipo multipasso
- Dotata di modulo silenzioso di passaggio dei collegamenti della strumentazione dotati di n°5 coppie di connettori Jack da 6,3 mm sul lato esterno e 5 coppie sul lato interno della cabina posizionato sotto la finestra e sopra il ripiano
- Dotata di ganci porta cuffia interni
- Posizionamento porta e finestra come riportato in tavola grafica allegata

Capacità di abbattimento acustico indicativo

- 20 dB per 125 Hz
- 30 dB per 250 Hz
- 35 dB per 500 Hz
- 40 dB per 1000 Hz
- 40 dB per 2000 Hz
- 45 dB per 4000 Hz
- 47 dB per 8000 Hz

LUOGO DI FORNITURA

La consegna, installazione e messa in funzione dovrà avvenire a cura dell’aggiudicatario presso il nuovo reparto di ORL al piano 9° del settore B del Presidio Ospedaliero S. Gerardo di Monza, previo contatto con il Servizio Ingegneria Clinica della ASST Monza stessa.

Al momento della procedura di gara il nuovo reparto è in fase di realizzazione e non è possibile alcun



sopralluogo.

RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

L'Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante un suo rappresentante quale unico referente per tutti gli aspetti tecnico gestionali per l'intera fornitura. Detto rappresentante costituirà il collegamento tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria e dovrà quindi poter rappresentare il Fornitore per ogni fase di gestione dell'appalto.

TEMPI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

La fornitura ed installazione avverrà presumibilmente nel mese di Novembre 2019 in subordine del completamento del nuovo reparto. L'ASST comunicherà con anticipo di 30 giorni la data entro cui la fornitura dovrà essere effettuata e completata.

L'eventuale superamento dei termini di consegna previsti, data la delicatezza e l'importanza della fornitura, nonché le conseguenze del mancato o ritardato funzionamento, nel caso di inosservanza dei termini e delle modalità di fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale salvo il maggior danno e salvo la risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva a titolo di penale salvo il maggior danno e con affidamento a terzi della fornitura/lavori o delle parti rimanenti, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, al quale saranno addebitate, quindi, le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di ritardo del ritiro di bene rifiutato al collaudo o dei prodotti accertati difettosi nell'arco della vigenza contrattuale verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale salvo il maggior danno e salvo la risoluzione del contratto ove ritardo della sostituzione superi i 60 (sessanta) giorni, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva a titolo di penale salvo il maggior danno e con affidamento a terzi della fornitura/lavori o delle parti rimanenti, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, al quale saranno addebitate, quindi, le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari a rendere la fornitura completa e perfettamente funzionante, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tutte le spese di trasporto, facchinaggio, consegna presso i locali indicati dalla ASST di Monza, imballaggio, installazione, allacciamento alle reti di alimentazione elettriche (compresi cavi, spine, innesti, raccordi, ecc ...), ritiro del materiale di risulta, prove e collaudo.

La fornitura dovrà essere corredata della manualistica d'uso in lingua italiana e di copia delle certificazioni di conformità.

La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata secondo le procedure vigenti presso la ASST di Monza e previo accordo con i referenti indicati nell'ordinativo.

SICUREZZA DEL LAVORO

1.3 Prescrizioni generali

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela



della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
- D.M. 18/09/2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso deve:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalle Aziende Sanitarie Destinatari;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire ai responsabili dell'azienda sanitaria destinataria tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'Azienda Sanitaria Destinataria ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

1.4 Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

In osservanza dell'ART. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, la ASST Monza :

- fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008.

Ai fini di una corretta valutazione degli oneri derivanti dai rischi di interferenza si ritiene utile evidenziare che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali “ interferenze” le attività di seguito elencate:

- consegna e installazione,
- collaudo,
- formazione operatori,
- garanzia,
- servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale.

INSTALLAZIONE E COLLAUDI

Durante le operazioni di trasporto, di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura, la Ditta fornitrice sarà l'unica responsabile per tutti i rischi di perdite, furto e di danni subiti dai beni di sua proprietà e/o di terze



parti da essa coinvolte (ivi compresi i beni oggetto della fornitura).

A partire dal termine della installazione da parte della Ditta, attestata mediante opportuna comunicazione o verbalizzazione, l'ASST avrà tempo 20 giorni lavorativi per la esecuzione di tutti i controlli e le prove necessarie per la verifica di regolare installazione e funzionamento. Le operazioni saranno tese a verificare la conformità delle apparecchiature fornite a quanto descritto nell'offerta e nelle schede tecniche allegate nonché il regolare funzionamento delle apparecchiature e la rispondenza alle norme di sicurezza ed alla completezza della fornitura stessa. Il collaudo dell'apparecchiatura non esonera comunque la ditta aggiudicataria dagli obblighi derivanti da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano successivamente accertati.

L'ASST, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura. Le spese relative saranno a carico della Ditta fornitrice.

L'esecuzione delle attività di verifica, prova e collaudo, avverrà in contraddittorio e la Ditta assicurerà, a proprie spese, la disponibilità del personale tecnico eventualmente necessario per la loro esecuzione.

Le apparecchiature potranno essere formalmente utilizzate in piena sicurezza una volta completate i controlli e le verifiche di regolare installazione e funzionamento.

La fornitura delle apparecchiature si considererà completata quando tutte le attività di collaudo avranno avuto termine con esito positivo.

Sulla base degli accertamenti effettuati, l'ASST potrà rifiutare la fornitura qualora in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti richiesti, stilando apposito verbale. In tal caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo, entro 15 (quindici) giorni, dalla data del relativo verbale, di provvedere alla sua sostituzione con altro analogo, rispondente ai requisiti previsti dal contratto. Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta fornitrice a suo rischio e spese. In difetto, il bene rimane nei locali della ASST a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con la facoltà per la ASST di rimuovere il bene, addebitando le spese all'aggiudicatario con onere di responsabilità per la stazione appaltante. In caso di rifiuto della prestazione per difformità, il fornitore oltre a pagare la relativa penale, dalla data prevista per l'adempimento, perderà la cauzione definitiva nella misura proporzionale al valore del bene respinto, salvo in ogni caso il maggior danno.

Delle operazioni di verifica, l'ASST provvederà alla stesura del verbale di regolare installazione, funzionamento e collaudo controfirmato da un incaricato dell'Aggiudicatario, detto verbale dovrà contenere, tra l'altro, eventualmente anche in forma di allegato, indicazione completa ed analitica di quanto consegnato con riferimenti e codici specificati nei documenti di gara in relazione alla composizione della fornitura.

Contestualmente al collaudo deve essere fornito il calendario di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettrica da svolgersi nel periodo di garanzia.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZATORE

Si intende a carico del fornitore l'addestramento e formazione del personale della ASST di Monza, medico e non medico, per il corretto utilizzo delle apparecchiature. A tal fine la Ditta dovrà presentare un programma di addestramento, concordandolo con i referenti della ASST.

La Ditta dovrà, inoltre, rilasciare apposita attestazione dell'avvenuta formazione del personale, controfirmata dai referenti responsabili dell'Azienda, con indicazione che il percorso di formazione addestramento è stato completato, e inviata in copia dall'appaltatore a questa Stazione Appaltante.

GARANZIA

La data della firma del verbale di collaudo di cui al precedente art. 8 farà fede per quanto riguarda la data d'inizio del periodo di garanzia che, fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta nei documenti d'offerta, non potrà essere inferiore a 12 mesi, e si intende comprensiva di assistenza e manutenzione full-risk come specificato nel Art.11.

Per tale periodo, la Ditta dovrà garantire le apparecchiature e gli accessori, sia per la qualità dei materiali



che per il montaggio ed il regolare funzionamento.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il Servizio di assistenza è finalizzato ad assicurare la perfetta efficienza delle apparecchiature fornite, garantendo all'ASST la continuità della erogazione delle prestazioni ed è ricompreso negli oneri a carico del fornitore per l'intera durata del periodo di garanzia e di vigenza contrattuale e dovrà essere assicurato per almeno ulteriori 10 anni oltre la loro scadenza. L'ASST avrà la piena facoltà di attivare o meno il servizio post contratto negoziandone il corrispettivo e le condizioni.

Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.

1.5 Svolgimento del servizio

La Ditta, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna:

- ad espletare in generale un servizio di assistenza e manutenzione allo scopo di mantenere in condizioni di efficienza le apparecchiature oggetto dell'appalto, per quanto riguarda la loro installazione, il loro funzionamento e la rispondenza dei parametri tipici delle attrezzature;
- ad effettuare controlli per mantenere le apparecchiature sicure sotto l'aspetto antinfortunistico, nonché a fornire ogni assistenza per quanto attiene il corretto utilizzo dell'apparecchiatura stessa;
- ad effettuare tutti gli interventi eventualmente necessari per garantire il rispetto delle tolleranze per tutti i parametri previsti dai controlli di qualità;

Il servizio sarà espletato durante il normale orario di lavoro, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi.

Tutte le operazioni di manutenzione preventiva o su chiamata dovranno essere svolte preferibilmente nell'orario sopra indicato e comunque la riconsegna delle apparecchiature deve avvenire nell'orario di cui sopra e alla presenza del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato.

Occasionalmente, per l'ultimazione di riparazioni o manutenzioni, sarà facoltà della Ditta, previa autorizzazione dell'ASST, estendere l'orario di lavoro oltre ai limiti sopraindicati fermi restando gli obblighi relativi alla riconsegna.

Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte della Ditta di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell' ASST, salvo diverso formale accordo.

1.6 Manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza

La Ditta effettuerà degli interventi periodici durante i quali saranno eseguite in generale verifiche di funzionamento, regolazioni e tarature eventuali, nonché controlli dei parametri di funzionamento e verifiche di sicurezza generali e particolari.

In occasione degli interventi potranno essere apportate alle apparecchiature aggiornamenti, migliorie o modifiche tecniche ma solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte dell' ASST.

Gli interventi avranno carattere periodico con la seguente cadenza: almeno n. 1 manutenzioni preventive annue. Fatte salve diverse indicazioni da parte del costruttore contenute nel manuale d'uso redatto dallo stesso, o eventuali migliorie proposte dalla ditta nella specifica relazione ricompresa tra le documentazioni d'offerta.

Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno (fatte salve diverse indicazioni da parte del costruttore contenute nel manuale d'uso redatto dallo stesso) e dopo ogni intervento di riparazione di particolare rilevanza.

Per quanto si riferisce alle operazioni di manutenzione da eseguire, queste saranno, in linea di massima, quelle indicate in dettaglio dai manuali specifici delle attrezzature.

Per i servizi di cui al presente articolo si dovranno preliminarmente stabilire, con i referenti dell' ASST, le giornate e i tempi in cui potranno essere eseguite le operazioni da espletare durante il normale orario di



lavoro come indicato al precedente art. 11.1 e comunque la riconsegna dell'apparecchiatura deve avvenire nell'orario sopra indicato alla presenza di un incaricato del Servizio di Ingegneria Clinica ovvero, qualora ciò non fosse possibile, del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato.

1.7 Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione

La Ditta si impegna ad effettuare interventi in numero illimitato per l'eliminazione di eventuali guasti delle apparecchiature, segnalati o riscontrati in occasione delle chiamate o durante l'intervento stesso e a garantire un'adeguata assistenza telefonica per la risoluzione di problemi minori.

Qualora opportuno, la Ditta dovrà rendere disponibile, entro 30 (trenta) minuti dal momento della chiamata, un proprio Tecnico per contatti telefonici con i Responsabili del Servizio di Utilizzatore o con i Tecnici incaricati ASST allo scopo di consentire la rapida soluzione di problemi di minore entità.

Il **tempo massimo di intervento** sul posto del personale tecnico della Ditta, dal momento della chiamata, sarà di **8 (otto) ore** lavorative.

Il tempo massimo di **fermo macchina** conseguente ad un guasto sarà di **16 ore lavorative** computate dal momento della chiamata/segnalazione.

Eventuali migliorie sia del tempo massimo di intervento che del tempo massimo di fermo macchina saranno indicate dall'appaltatore nella specifica relazione ricompresa tra le documentazioni d'offerta.

Qualora il fermo macchina superasse per qualsiasi motivo il limite sopraindicato, la ditta procederà all'immediata sostituzione provvisoria con apparecchiatura identica o equivalente.

1.8 Assistenza telefonica (call center)

Per l'effettuazione dei servizi, la Ditta dovrà indicare un proprio centro di assistenza clienti unico sul territorio nazionale con funzioni di ricezione, smistamento e coordinamento delle richieste di assistenza per risolvere problematiche tecniche e di utilizzo delle apparecchiature fornite.

Il centro dovrà essere contattabile telefonicamente negli orari indicati al precedente art. 11.1 e a mezzo fax.

Qualora si rendesse necessario l'invio di tecnici presso la sede chiamante, il centro dovrà provvedere all'attivazione dei tecnici stessi per eventuale uscita o per contatto telefonico alle condizioni di cui al punto 11.3.

La ditta dovrà indicare un numero telefonico per la reperibilità in caso di forza maggiore ed un numero telefonico, numero di fax, ed indirizzo e-mail ove aprire la richiesta di assistenza.

1.9 Parti di ricambio ed esclusioni

Le parti di ricambio, necessarie per la manutenzione preventiva e l'assistenza su chiamata, sono a carico dell'Aggiudicatario con la sola esclusione di materiali di consumo in genere;

La Ditta si impegna ad utilizzare, salvo diverso specifico accordo, esclusivamente parti di ricambio originali ed "a nuovo".

Dal servizio sono da intendersi esclusi gli interventi su chiamata per eliminazione di guasti non derivanti dal normale uso o dalla normale usura delle apparecchiature, quali:

- manomissioni;
- danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali.

L'individuazione della causa del guasto, ai fini della sua attribuibilità o meno a normale uso o normale usura, viene demandata alla valutazione congiunta del tecnico della Ditta e di un funzionario del Servizio di Ingegneria Clinica della ASST o altro incaricato.

Nei casi sopra descritti le spese per l'eventuale sistemazione dell'apparecchiatura verranno concordate tra le Parti.



1.10 Sostituzione integrale in caso di irreparabilità

Qualora una o più delle apparecchiature fornite dovesse risultare irreparabile, o le riparazioni dovessero risultare inefficaci a fronte di guasti ripetitivi, la Ditta dovrà provvedere alla sua tempestiva sostituzione integrale, previa comunicazione al Servizio di Ingegneria Clinica della ASST o altro incaricato.

1.11 Verbalì di intervento

Per ogni intervento come descritto ai precedenti punti:

- verranno stesi appositi verbali che dovranno essere sottoscritti dal tecnico della Ditta, da un incaricato del Servizio di Ingegneria Clinica ovvero, qualora non fosse possibile, dal responsabile del servizio utilizzatore o di personale incaricato, dal Sanitario responsabile del reparto o suo delegato, riportando in modo chiaro e particolareggiato, tutte le riparazioni eseguite, le modifiche apportate e le cause che le hanno motivate anche i dati della chiamata;
- per gli interventi di manutenzione preventiva, i verbali dovranno indicare oltre al risultato delle misure anche i limiti di accettabilità nonché i dati degli strumenti utilizzati utili alla loro identificazione univoca anche per consentire eventuali controlli della loro taratura. L' ASST ha facoltà di chiedere a campione copia dei relativi certificati di taratura.

Copia dei verbali di intervento dovranno pervenire al Servizio di Ingegneria Clinica in formato elettronico entro la mattinata successiva (e-mail uo.ingegneriaclinica.manutenzione@asst-monza.it).

Qualora nel corso di interventi di riparazione o di manutenzione preventiva si verificassero guasti che si protraggono oltre la giornata lavorativa ovvero oltre i tempi preventivamente programmati, l'appaltatore dovrà darne segnalazione al referente dell' ASST con tempestività (contatto diretto telefonico o tramite e-mail).

1.12 Penali

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura ed installazione del sistema offerto.

E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASST che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASST si riserva di applicare una penale giornaliera di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da calcolarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo negli interventi tecnici che comportino un fermo macchina superiore ad 1 giorno;

Gli importi riguardanti le penali saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Per ciascuno degli ordinativi che verranno emessi da questa stazione appaltante sulla base degli importi offerti, la ditta Fornitrice provvederà ad emettere la fattura riguardante l'ordinativo stesso con riferimento ai prodotti oggetto della fornitura, regolarmente eseguita.

1.13 Modalità di presentazione delle fatture

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").



Le fatture elettroniche, per il Presidio Ospedaliero di Monza, dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice IPA:	asstmb
Codice Univoco Ufficio:	UFRHVVH
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09314290967
Partita Iva:	09314290967

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.S.S.T. Monza in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.



TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art.3 della L.13.08.2010 N.136.

La società preposta alla fatturazione dovrà inviare alla ASST:

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

- Dichiarazione, nelle forme ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti.
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

L'eventuale riscontro di transazioni eseguite in violazione alle suddette disposizioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Come previsto dalla suddetta legge, l'Appaltatore, e per suo tramite ciascun eventuale soggetto di cui al comma 1 del suddetto articolo, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Eventuali contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno essere consegnati in copia a questa stazione appaltante per le verifiche di cui al comma 9 del medesimo art. di legge.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora nel corso del presente contratto:

- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

ovvero:

- l'Accordo interaziendale per l'attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, di cui l'A.O. San Gerardo fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

ovvero:

- la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

l'ASST avrà la facoltà di:

- procedere, con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto, anche solo parzialmente per singole tipologie di apparecchiature, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.

GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI

L'Aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito dal medesimo articolo:

- a. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;

- b. Alla garanzia possono essere applicate riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
- c. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'ASST.

L'eventuale cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Le Parti danno atto, ai fini dell'esonero della registrazione in termine fisso del presente atto, che l'appalto del servizio in epigrafe è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

Oltre alla cauzione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO

1.14 Clausola di risoluzione

L'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'ASST di Monza;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che si sia dovuto richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.
- perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;

In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.



In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora la Stazione Appaltante intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, la Stazione Appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Stazione Appaltante verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

1.15 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'ASST di Monza è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d'ora si intende sollevato da ogni pretesa o molestia. La stazione appaltante e l'aggiudicatario danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che restano a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

La Ditta è inoltre responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizione di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Ospedaliera, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia personale proprio o di altre Ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.

La responsabilità della Ditta si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nella gestione del servizio ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici.



A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dell'Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell'assicurazione obbligatoria sia della tutela della sicurezza, dell'incolumità e salute dei lavoratori che di tutte le altre vigenti.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Aggiudicatario ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Aggiudicatario non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.

L'Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l'Aggiudicatario ed il suo personale.

L'Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per comprovare l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'Aggiudicatario qualsiasi cessione totale o parziale del contratto, sotto qualsivoglia forma, fatta salva l'applicazione della normativa di legge in materia di subappalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà annullata e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la stazione appaltante. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.



CESSIONE DEL CREDITO

All'impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell'ASST di Monza e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle ASST anche delle prestazioni subappaltate.

L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. L.gs. 50/2016.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla ASST Monza ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti, l'Impresa si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

VALORE LEGALE DELLE PATTUZIONI

Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

FORO COMPETENTE

Il Foro di Monza viene scelto dalle parti quale foro competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro, a decidere qualunque controversia possa tra loro insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità e ogni altra obbligazione scaturente dal presente contratto.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.



1.16 Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	RECUPERO LUIGI

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (ASST Monza via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.asst-monza.it) indicati sul sito web dell'Ente.

1.17 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

1.18 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di



soggetti indeterminati).

1.19 Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

1.20 Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

1.21 6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO E CLAUSOLA D'ADESIONE E DI ESTENSIONE

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale ha sottoscritto con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e Fondazioni sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti, alle condizioni definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST ed altri enti sanitari interessate all'appalto.

In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (incluse proroghe), e comunque non oltre 24 mesi dall'aggiudicazione, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura, alla stessa ASST di Monza e/o ad una o più delle Aziende sotto indicate, per un massimo pari a € 25.000,00 oltre I.V.A.

E' consentito a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento. La durata di quest'ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originariamente stipulato



Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine a patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed AA.SS.SS.TT. e/o altri enti sanitari cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende e Fondazioni che hanno aderito all'accordo interaziendale per la programmazione e le modalità di gestione delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e servizi e che fanno parte del nuovo Consorzio denominato "UNIONE ASST: ATS BRIANZA-PAVIA" sono le seguenti:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco;

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza;

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia;

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate;

Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia;

Le facoltà di adesione ed estensione, nei termini di cui sopra, vanno altresì intese come riconosciute anche all' ASST Nord Milano, all'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA e Fondazione I.R.C.C.S. "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" – Milano.



SOMMARIO

Oggetto della procedura	1
caratteristiche tecniche minimali e necessarie	1
1.1 Requisiti tecnici	1
1.2 Caratteristiche e specifiche tecniche minimali richieste	1
Luogo di fornitura	2
Rappresentante del fornitore	3
Tempi di fornitura e installazione dell'apparecchiatura	3
Prestazioni a carico dell'aggiudicatario	3
Sicurezza del Lavoro	3
1.3 Prescrizioni generali	3
1.4 Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08	4
Installazione e collaudi	4
Formazione ed addestramento del personale Utilizzatore	5
Garanzia	5
Assistenza e manutenzione	6
1.5 Svolgimento del servizio	6
1.6 Manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza	6
1.7 Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione	7
1.8 Assistenza telefonica (call center)	7
1.9 Parti di ricambio ed esclusioni	7
1.10 Sostituzione integrale in caso di irreparabilità	8
1.11 Verbali di intervento	8
1.12 Penali	8
Corrispettivi e pagamenti	8
1.13 Modalità di presentazione delle fatture	8
Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Clausola di salvaguardia	10
Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese, documenti	10
Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	11
1.14 Clausola di risoluzione	11
1.15 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.	12
Responsabilità civile	12
Osservanza dei contratti collettivi di lavoro	13
Divieto di cessione del contratto	13
Cessione del credito	14
Subappalto	14
Disposizioni particolari	14
Valore legale delle pattuizioni	14
Foro competente	14
INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE	14
1.16 Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)	15
1.17 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)	15



1.18	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016).....	15
1.19	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016).....	16
1.20	Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)	16
1.21	6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)	16
	Forme collettive d'acquisto e clausola d'adesione e di estensione	16